



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Il Senato Accademico

VISTA la Legge 3 Luglio 1998 n. 210;

VISTO il "Regolamento recante norme in materia di Dottorato di ricerca" adottato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con decreto 30 Aprile 1999 n. 224, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1999 n. 162;

VISTO l'art. 19 della Legge 240/2010 "Disposizioni in materia di dottorato di ricerca";

VISTO il "Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Palermo" adottato con delibera del Senato Accademico n. 6 dell'1 giugno 2012 Decreto Rettoriale n. 2993 del 18.7.2012 ;

VISTO il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 riguardante il "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati", pubblicato su G.U. n. 104 del 6.5.2013;

All'unanimità

Delibera

REGOLAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi della Legge 240/10, del D.M. n.45 del 8/2/13, pubblicato sulla G.U.R.I. n.104 del 6.5.2013, e della nota prot. 12053 del MIUR del 22.5.2013, i Corsi di Dottorato di Ricerca di cui l'Università di Palermo è sede Amministrativa, anche in convenzione. Il Regolamento disciplina altresì le modalità di partecipazione dell'Università di Palermo in qualità di sede convenzionata o consorziata a corsi di DDR istituiti da altri Atenei o Consorzi.
2. Il presente regolamento si applica esclusivamente al ciclo di DDR che sarà attivato nell'A.A. 2013/14, che sarà nominato ciclo XXIX per adeguamento alla numerazione nazionale. Per tale ciclo di DDR, il Regolamento disciplina la istituzione, la attivazione, le modalità di accesso, lo svolgimento dei Corsi di DDR e le modalità di conseguimento del titolo.
3. I Corsi di DDR possono essere istituiti dall'Ateneo di Palermo anche in regime di convenzione con altri Atenei italiani o stranieri o con enti di ricerca pubblici o privati o con imprese, che posseggono i requisiti previsti dall'art.2 e art.3 del DM.
4. Nel seguito si intende:
 - per Ministero: il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 - per Ateneo: l'Università degli Studi di Palermo
 - per Nucleo: il Nucleo di Valutazione dell'Università di Palermo
 - per DM: il DM n.45 del 8/2/13, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 104 del 6.5.2013
 - per Nota MIUR: la nota prot. 12053 del MIUR del 22.5.2013
 - per Regolamento: il presente Regolamento

Art. 2 – Istituzione e attivazione dei Corsi di DDR

1. L'Ateneo istituisce ed attiva esclusivamente Corsi di DDR, per i quali il Nucleo ha preliminarmente verificato il possesso dei requisiti definiti nel DM e che risultano conformi agli ulteriori requisiti indicati nel Regolamento.
2. I Corsi di DDR sono istituiti con Decreto del Rettore, a conclusione di un percorso che prevede: la verifica da parte del Nucleo, il parere del Senato Accademico, e la approvazione del Consiglio di Amministrazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

3. La attivazione dei Corsi di DDR istituiti è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 6.
4. Le proposte di attivazione dei Corsi di DDR sono presentate dai Dipartimenti, sulla base delle proposte predisposte dai Collegi Docenti o da Comitati Ordinatori, utilizzando esclusivamente la modulistica o la procedura informatica resa disponibile dal competente Ufficio. Le proposte devono essere presentate entro la scadenza indicata dal Senato Accademico, corredate da tutte le informazioni necessarie per la verifica del Nucleo e per la successiva selezione da parte dell'Ateneo. L'Ufficio non inoltra al Nucleo le proposte presentate in modo difforme dalle indicazioni o incomplete.

Art. 3 – Valutazione dei requisiti di idoneità

1. La valutazione dei requisiti previsti nel DM è effettuata preliminarmente dal Nucleo, anche con riferimento ai singoli curricula di cui al successivo art. 4. La verifica del Nucleo riguarda in particolare i requisiti di cui all'art. 4 del DM.
2. A seguito della formale assegnazione delle Borse di Studio da parte dell'Ateneo o di altri Atenei o enti in convenzione ai singoli Corsi di DDR, il Nucleo a seguito di verifica del requisito relativo al numero medio di borse di studio (in conformità all'art. 4 c.1 lettera c) del DM e alla nota MIUR), si esprime in via definitiva sul complesso dei DDR da attivare.

Art. 4 – Obiettivi formativi e programmi di studio

1. Le proposte di Corsi di DDR da attivare devono fare riferimento ad obiettivi formativi conformi a quanto previsto nel DM art. 6 e devono risultare coerenti con le linee strategiche dell'Ateneo relative a ricerca e alta formazione.
2. I piani formativi, per ciascuno dei curricula di cui al successivo c. 4, sono parte integrante della proposta di attivazione e devono prevedere una calendarizzazione delle attività formative e di ricerca, che deve essere resa nota attraverso il sito web del Corso di DDR.
3. I Corsi di Dottorato hanno durata triennale, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 12, in relazione al raccordo con le scuole di specializzazione medica.
4. I Corsi di DDR possono essere articolati in curricula. La coerenza tra i singoli curricula e la titolazione del DDR proposto è oggetto di verifica da parte del Nucleo e può essere presa in considerazione nelle procedure di Ateneo per la selezione ai fini della attivazione.
5. Per i DDR in regime di convenzione con altre sedi (Atenei, enti di ricerca pubblici o privati), la convenzione e la conseguente erogazione di un numero di Borse di Studio non inferiore a 3 deve riguardare il Corso di DDR nel suo complesso senza riferimento a specifici curricula.
6. Le proposte di attivazione di Corsi di DDR possono includere convenzioni con Atenei esteri o istituzioni di ricerca estere di elevata qualificazione scientifica. I contenuti e le finalità delle convenzioni sono indicati al successivo art. 17.
7. Le proposte di attivazione di Corsi di DDR possono includere convenzioni con enti pubblici o privati o imprese, finalizzate alla erogazione di finanziamenti, anche destinabili a borse di studio. I contenuti delle convenzioni sono indicati nel successivo art. 20.

Art. 5 – Collegio dei Docenti e Coordinatore

1. Sono organi del Corso di DDR il Collegio dei docenti e il Coordinatore, con i compiti definiti all'art. 6 del DM. Il Coordinatore dura in carica fino alla conclusione del ciclo.
2. Il Collegio dei Docenti di ciascun Corso di DDR è composto da almeno 16 docenti in servizio presso l'Ateneo in regime di impegno a tempo pieno, di cui almeno 12 professori (I o II fascia). I componenti del Collegio devono essere in possesso del requisito di "ricercatore attivo - soglia 3", secondo l'anagrafe SURPLUS 2013, aggiornata al 31.12.2012.
3. La proposta di istituzione del Corso di DDR attivazione indica tra i componenti del Collegio almeno 16 docenti di cui almeno 12 Professori (di seguito indicati come "docenti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- obbligatori”, con riferimento alla Nota MIUR) da sottoporre ad individuale valutazione da parte del Nucleo sulla base della loro produzione scientifica nell’ultimo quinquennio.
4. Per ogni iniziativa di selezione delle proposte, già positivamente valutate dal Nucleo, il Senato, al fine di selezionare i Corsi di DDR da attivare, valuta il Collegio Docenti nel suo complesso, anche facendo riferimento alla classificazione dei docenti nella Anagrafe SURPLUS di Ateneo.
 5. Non possono concorrere al numero minimo di 16 i docenti per i quali è prevista la cessazione dal servizio (per limiti di età o per limiti di contratto) prima della conclusione del ciclo.
 6. Nel caso di corsi di Dottorato di Ricerca in convenzione con altri Atenei, italiani o stranieri, il requisito di almeno 16 docenti obbligatori può essere raggiunto anche con docenti degli Atenei convenzionati, se nominalmente elencati nella convenzione, fermo restando il requisito di almeno 12 Professori. Ferma restando la autonoma valutazione del Nucleo, per i docenti esterni all’Ateneo la qualifica di Ricercatore attivo con soglia 3 è attestata dal Dipartimento proponente sulla base dei dati curriculari. Ai docenti di altro Ateneo si applica la condizione di esclusività di cui al comma 8 del presente articolo.
 7. Possono far parte del Collegio docenti di altri Atenei, anche al di fuori di accordi convenzionali, se autorizzati dall’Ateneo di appartenenza. Possono far parte del Collegio, anche al di fuori di accordi convenzionali, docenti stranieri o esperti di elevata qualificazione scientifica o professionale. Le partecipazioni di cui al presente comma non concorrono alla determinazione dei valori minimi di 16 di cui al precedente comma 2, ma possono essere adeguatamente tenute in conto nelle procedure di Ateneo finalizzate alla selezione dei DDR da attivare, anche in relazione alla quantificazione del grado di internazionalizzazione del DDR.
 8. La partecipazione al Collegio dei Docenti a qualsiasi titolo è da intendersi esclusiva su base nazionale per il ciclo XXIX. La partecipazione al Collegio in qualità di “docente obbligatorio” è da intendersi come impegnativa per l’intera durata del ciclo.
 9. Per i DDR articolati in curricula, i docenti del Collegio sono assegnati ad un solo curriculum. Per ciascun curriculum deve essere prevista la partecipazione di almeno 6 docenti di cui almeno 3 “docenti obbligatori”.
 10. La composizione iniziale del Collegio Docenti è parte integrante della proposta di attivazione. Durante lo svolgimento del ciclo il Collegio Docenti può essere integrato, per documentate esigenze di funzionamento del DDR, da ulteriori componenti su proposta o parere favorevole del Collegio, con delibera del Consiglio di Dipartimento, che verifica il possesso dei requisiti di cui al c. 2 e al c. 8 del presente articolo.
 11. Tra i docenti obbligatori del Collegio è individuato il Coordinatore del Corso di DDR, di norma Professore di 1° fascia o in caso di indisponibilità da un Professore di 2° fascia, appartenente ai ruoli dell’Ateneo, con impegno a tempo pieno. L’individuazione del Coordinatore è parte integrante della proposta di attivazione.
 12. Il Coordinatore avrà cura di individuare in seno al Collegio medesimo un professore di I o II fascia, a tempo pieno, che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento temporaneo.
 13. Interviene alle sedute del Collegio un rappresentante dei dottorandi, scelto con procedura elettiva, per la trattazione di problemi didattici e organizzativi.

Art. 6 – Accesso e requisiti per la attivazione

1. L’ammissione al Corso di DDR avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica. La domanda di partecipazione ai posti con borsa di studio può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale nelle classi indicate nella proposta di attivazione o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l’ammissione, pena la decadenza dall’ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il giorno precedente la data di svolgimento delle prove di selezione. L’idoneità del titolo estero viene



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- accertata dalla Commissione Giudicatrice di cui al successivo c. 8, a seguito di istruttoria del Collegio dei Docenti del DDR, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
2. Il Collegio Docenti di ciascun Corso di DDR propone una riserva di posti con borsa o senza borsa a candidati che abbiano conseguito il titolo di studio richiesto all'estero. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di cui al comma 1 per lo stesso Corso di DDR.
 3. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese e pubblicizzato in via telematica sul sito dell'Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero, deve indicare i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste. Se il bando prevede una quota di posti riservati a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, su indicazione del Collegio Docenti, il bando può prevedere modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate che danno luogo ad una graduatoria separata.
 4. Il bando contiene l'indicazione del numero di borse di cui all'art. 10, nonché quello dei contratti di apprendistato, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca, nonché l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi.
 5. Nel caso di DDR articolati in curricula ciascun candidato ha l'obbligo di indicare nella domanda uno o più curricula (con indicazione di priorità) a cui è interessato. Ogni candidato può partecipare alle prove di selezione per l'accesso a più Corsi di DDR, ma la circostanza non costituisce vincolo per il calendario delle prove.
 6. La prova di accesso è unica per ciascun Corso di DDR, indipendentemente dal curriculum.
 7. Non possono essere attivati i Corsi di DDR, per i quali, a seguito del Bando di cui al comma 3, abbiano presentato domanda un numero di candidati inferiore al numero dei posti con Borsa. La circostanza determina la sospensione delle procedure di selezione ed il rimborso agli aspiranti dei contributi di partecipazione versati. L'attivazione del Corso di DDR viene altresì revocata nel caso in cui, a conclusione delle prove di selezione, i vincitori Titolari di Borse di Studio risultino inferiori a 4. La circostanza determina il rimborso ai candidati dei contributi versati per la partecipazione.
 8. La Commissione giudicatrice per l'esame di ammissione a ciascun Corso di DDR, composta da tre membri effettivi e tre membri supplenti, è nominata dal Rettore con proprio decreto, su proposta del Collegio Docenti da formularsi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e da far pervenire al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale entro i quindici giorni successivi alla scadenza medesima.
 9. I componenti della Commissione devono essere Docenti universitari, di cui almeno due Professori di prima e di seconda fascia. Tra i componenti della Commissione, almeno due dovranno essere docenti di altro Ateneo non appartenenti al collegio dei docenti, italiani o stranieri, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento del Collegio, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui all'Art. 4, comma 6. Il Collegio indica i nominativi di sei docenti, di cui almeno quattro professori e almeno quattro esterni, di cui sarà cura del Collegio dei Docenti accertare la disponibilità. Per sorteggio saranno scelti due componenti esterni ed un componente supplente (sempre tra gli esterni al Collegio Docenti), ed un componente interno, assicurandosi che complessivamente la Commissione risulti costituita a norma di legge. Non si può far parte per due volte consecutive della Commissione esaminatrice dello stesso dottorato. Il Collegio Docenti, acquisita la disponibilità dei commissari proposti, stabilisce la data della prova.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

10. Per i Corsi di DDR internazionali, definiti all'art. 7 c. 8 , le convenzioni possono prevedere una differente composizione della commissione, fermo restando il requisito della unicità della prova di accesso.
11. Il Candidato ammesso alla frequenza del Corso di DDR è tenuto a concedere alla Università di Palermo gratuitamente il diritto di comunicazione e divulgazione, anche per via telematica, della versione finale della Tesi di DDR, dopo il superamento dell'esame finale.

Art. 7 – Svolgimento dei corsi e conseguimento del titolo

1. I corsi di Dottorato si svolgono secondo il piano formativo di cui all'art. 4, reso pubblico sul sito web del Corso di DDR.
2. Il Collegio dei Docenti, valutato lo specifico progetto di ricerca, affida ciascun Dottorando, in base alle specifiche competenze, ad un tutor che ha la funzione di seguire e guidare l'attività di formazione del Dottorando, fino alla redazione finale, di cui egli si fa garante controfirmandola. Ove lo ritenga opportuno ai fini di una più articolata formazione, Il Collegio può affiancare al tutor un esperto esterno di elevata professionalità con funzioni di co-tutor. In tal caso la tesi sarà controfirmata anche dal co-tutor.
3. Al termine di ciascun anno i dottorandi devono presentare al Collegio dei Docenti una relazione sull'avanzamento della ricerca. Il Collegio dei docenti delibera in ordine all'ammissione all'anno successivo o, in caso di valutazione negativa, sull'esclusione dalla prosecuzione del corso.
4. Al termine del corso i dottorandi devono presentare al Collegio dei Docenti una relazione finale sull'attività di ricerca svolta. Il Collegio delibera in ordine all'ammissione all'esame finale formulando una presentazione del Candidato.
5. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori. I valutatori, scelti dal Collegio dei Docenti, esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
6. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione la cui composizione è definita nel successivo art. 8. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
7. Il titolo di Dottore di Ricerca viene conferito dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento.
8. L'Ateneo, successivamente al rilascio del titolo, cura il deposito della tesi finale in formato elettronico e corredata dal giudizio della Commissione, presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze. Una copia della tesi sarà altresì conservata presso la Biblioteca del Dipartimento ed una copia in formato elettronico sarà archiviata dall'Amministrazione per la costituzione di un database.
9. L'Ateneo cura un'anagrafe aggiornata dei dottori di ricerca, con indicazione del titolo del dottorato e della dissertazione e del ciclo di riferimento. Una copia della Tesi in formato elettronico, di cui il candidato dovrà dichiarare la conformità all'originale, deve essere



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

depositata presso il repository ad accesso aperto delle tesi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Palermo, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità. L'Ateneo cura anche la conservazione delle tesi in un proprio archivio elettronico. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'università deposita copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale.

Art. 8 - Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo

1. La Commissione di cui all'art. 7 del Regolamento è nominata con decreto del Rettore su proposta, indicativa di membri effettivi e membri supplenti, deliberata dal Collegio dei Docenti.
2. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere a Università, anche straniera, non partecipanti al Dottorato; il terzo membro può appartenere al Collegio purché non rivesta la funzione di tutor o di co-tutor di alcuno dei candidati all'esame finale.
3. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private anche straniere.
4. Nel caso di Corsi di Dottorato Internazionale di cui al successivo art. 16 c. 4, le convenzioni possono prevedere una composizione della commissione differente da quella indicata al precedente comma 2.
5. La Commissione, ricevuta copia del decreto di nomina, fissa il giorno, l'ora ed il luogo in cui si svolgerà l'esame dei candidati, dandone comunicazione scritta all'Ufficio competente almeno quindici giorni prima della data fissata.
6. La Commissione, di norma, deve espletare le procedure entro il 28 febbraio. Decorso tale termine senza avere concluso i lavori, la commissione decade ed il Rettore nomina, sentito il Collegio dei Docenti, una nuova commissione con l'esclusione dei componenti decaduti.
7. Nei casi di rinvio per sei mesi previsti dall'art. 7 c. 5, la Commissione è riconvocata per la presentazione pubblica e la valutazione delle tesi interessate sei mesi dopo la data di cui al c. 5.

Art. 9 - Adempimenti dei candidati all'esame finale

1. Il candidato all'esame per il conseguimento del titolo deve presentare apposita istanza di ammissione, in carta legale, al Rettore entro il mese di ottobre dell'ultimo anno di corso.
2. Il candidato ammesso all'esame finale deve inoltre presentare al Rettore, entro il successivo 31 gennaio, tre copie della tesi finale unitamente ad una Relazione di presentazione approvata dal Collegio dei Docenti, alla quale vengono allegate le Relazioni dei Valutatori.
3. Sarà cura del candidato, entro i 10 giorni dalla pubblicizzazione della composizione della Commissione, provvedere alla trasmissione di altre tre copie, a ciascuno dei componenti della Commissione d'esame. Tutte le copie delle tesi dovranno essere firmate dal candidato e dal Coordinatore e dal tutor e dall'eventuale co-tutor.

Art. 10 - Contributi e Borse

1. L'Ateneo definisce i contributi per la partecipazione agli esami di accesso, per l'accesso e la frequenza ai corsi, per la partecipazione all'esame finale e per i diritti di segreteria, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
2. L'Ateneo assegna ai vincitori delle prove di accesso Borse di Studio nel limite fissato nel Bando. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite nell'art. 7 del regolamento, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

3. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato in misura pari a quella prevista dal decreto del Ministro 18 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008.
4. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio di Ateneo un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Il Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato, delibera annualmente l'importo e le modalità di erogazione del budget di cui sopra. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, per gli stessi fini.
5. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'articolo 8 del DM, comma 3, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 3.
6. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.
7. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle Università su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, commi 3 e 5 della legge 3 Luglio 1998, n. 210 sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi;
8. Le borse di studio sono assegnate, anche a stranieri, previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria; a parità di merito prevale la posizione del candidato più giovane d'età;
9. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, anche parzialmente ma comunque in misura non inferiore al 50%, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, commi 3 e 5 della Legge 3 luglio 1998 n. 210, o da altri fondi universitari, possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione dell'Art. 5, comma 1, lettera b) della Legge 27 Dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni; possono altresì gravare sui finanziamenti dei progetti di ricerca, se compatibili con le finalità e le scadenze del progetto. I finanziamenti di cui al presente comma non possono fare riferimento a specifici curricula.
10. L'importo della borsa di studio è incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero. Detto incremento sarà erogato successivamente alla data di partenza del dottorando, per il 50% alla prima scadenza utile di pagamento del rateo di borsa, e per il restante 50% a conclusione del periodo di attività all'estero, previa produzione della documentazione attestante il predetto periodo trascorso fuori dall'Italia. I dottorandi senza borsa che si recano all'estero potranno usufruire di un contributo che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione secondo la disponibilità di bilancio e tramite apposito bando;
11. Il Coordinatore del corso autorizzerà la permanenza all'estero per periodi inferiori o pari a sei mesi; per i periodi superiori sarà necessaria l'autorizzazione del Collegio dei Docenti;
12. Possono essere altresì ammessi in soprannumero, nella misura del 50% dei posti messi a concorso, i candidati stranieri, risultati idonei in apposita graduatoria, che siano assegnatari di borse di studio finanziate dal Ministero Affari Esteri della Repubblica Italiana, o dal Governo del loro paese di origine, nonché i candidati appartenenti a Paesi con i quali esista specifico accordo intergovernativo o di convenzione con l'Ateneo e comunque senza oneri per l'Ateneo stesso. In tal caso si rende necessario acquisire il parere del Collegio dei Docenti del Dottorato. L'ammissione dei cittadini stranieri su posti in soprannumero avverrà



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

tramite la valutazione dei titoli posseduti, presentazione di un progetto di ricerca e una prova colloquio.

Art. 11 Diritti e doveri dei dottorandi

1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dal comma 4 e dagli articoli 7 e 11 del DM. I dottorandi sono comunque tenuti a seguire il Corso di Dottorato di Ricerca secondo le modalità ed i tempi fissati dal Collegio dei Docenti in conformità al piano formativo definito nelle proposta di attivazione.
2. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale.
3. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
4. L'onere circa la copertura assicurativa dei dottorandi, per infortuni e responsabilità civile, per l'intera durata del Corso è a carico dell'Ateneo.
5. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n.476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
6. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
7. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
8. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni non può essere erogata la borsa di studio ed il periodo di sospensione non è soggetto a recupero;
9. In caso di esclusione dal corso o di rinuncia in corso d'anno si procederà al recupero dei ratei eventualmente già erogati.

Art.12 Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione e tra i corsi di dottorato ed i corsi TFA

1. Limitatamente alle scuole di specializzazione medica il Collegio dei Docenti del Dottorato ed il Consiglio della Scuola di Specializzazione possono autorizzare la frequenza congiunta del corso di specializzazione e del dottorato, limitatamente all'ultimo anno della scuola di specializzazione, compatibilmente con l'attività prevista dalla scuola medesima e con il piano formativo del Corso di DDR;
2. Possono presentare richiesta di frequenza congiunta gli specializzandi iscritti all'ultimo anno della scuola di specializzazione. Il collegio dei docenti del corso di dottorato dispone l'eventuale accoglimento della richiesta e contestualmente autorizza la riduzione del corso di dottorato a due ulteriori anni, a seguito di valutazione della attività di ricerca già svolta nel corso di specializzazione medica.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

3. La frequenza congiunta, se autorizzata, comporta la sospensione della erogazione della eventuale Borsa di Studio di Dottorato assegnata. In questo caso la richiesta di frequenza congiunta potrà essere accolta dal Collegio Docenti solo se la sospensione della borsa per l'anno di frequenza congiunta non incide sui requisiti della numerosità minima di borse di studio del corso di DDR e del numero medio di borse per corso e per ciclo di Ateneo.
4. In caso di conseguimento dell'ammissione sia ai Corsi di Dottorato che a Scuole di specializzazione di durata biennale o ai corsi di tirocinio formativo attivo, per il massimo di dodici mesi è consentita la sospensione del dottorato con contestuale sospensione della erogazione della borsa

Art. 13 - Rimborso spese per le commissioni

1. Il rimborso spese per le Commissioni viene erogato in base alla normativa vigente all'atto della pubblicazione del Bando di Concorso.

Art. 14 - Partecipazione dell'Ateneo a Corsi di DDR con sede amministrativa presso altro Ateneo

1. L'Ateneo, su proposta di uno o più Dipartimenti, può partecipare in regime di convenzione a Corsi di DDR con sede amministrativa presso altro Ateneo. La partecipazione è regolata da apposite convenzioni, che possono riguardare uno o più Corsi di DDR.
2. La convenzione definisce le modalità di partecipazione dell'Ateneo di Palermo, in termini di strutture, docenti, impegno finanziario anche in termini di Borse di Studio, il cui numero non può essere inferiore a 3 per ciascun Corso.
3. La verifica dei requisiti del DDR proposto rientra nella competenza del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo sede amministrativa.
4. Le prove di accesso, il funzionamento del DDR e la organizzazione degli esami finali avverranno secondo i regolamenti dell'Ateneo sede amministrativa.

Art. 15 - Internazionalizzazione

1. L'Ateneo promuove e agevola la cooperazione internazionale anche nell'ambito dei dottorati di ricerca. A tal fine promuove e stipula, con altre Università e/o Enti stranieri, convenzioni, che definiscono le modalità di cooperazione, ed in particolare:
 - Istituzione di dottorati in convenzione con Atenei o istituzioni estere che prevedono il rilascio di titoli congiunti o doppio o multiplo titolo;
 - Co-tutela di tesi con rilascio di doppio titolo;
 - Certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus.
 - Permanenza, sotto forma di stage, dei dottorandi presso qualificate istituzioni di ricerca estere

Art. 16 - Istituzione di dottorati in convenzione con Atenei o istituzioni estere.

1. La proposta di attivazione di Corsi di DDR in convenzione con Atenei o istituzioni di ricerca esteri è basata sulla convenzione con l'istituzione interessata che prevede:
 - a) la condivisione dei percorsi formativi del Corso di DDR o di un suo curriculum, con la definizione delle sedi di svolgimento delle attività formative e di ricerca previste;
 - b) una equa ripartizione degli oneri
 - c) le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario
 - d) l'indicazione delle risorse (laboratori, biblioteche, banche dati e altro) disponibili per le finalità del DDR
 - e) le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi
 - f) il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.
 - g) l'elencazione dei docenti (compresi tra 2 e 4 per ciascun curriculum) della istituzione straniera proposti per il Collegio dei Docenti;
 - h) le modalità di valutazione annuali dei dottorandi;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- i) la lingua in cui deve essere redatta la tesi
- l) modalità di autovalutazione del Corso di DDR
2. Nel caso in cui la convenzione riguardi il Corso di DDR nel suo complesso, la convenzione può prevedere specifiche disposizioni in merito alle prove di selezione per l'accesso e per il conferimento del titolo, ivi compresa la composizione della commissione.
3. Le convenzioni con istituzioni straniere (Atenei o istituzioni di ricerca) devono riguardare il Corso di DDR nel suo complesso per quanto riguarda il rilascio del titolo congiunto o multiplo, ma possono riguardare i singoli curricula, per quanto attiene ai percorsi formativi e possono prevedere la utilizzazione dei finanziamenti erogati prevalentemente per specifici curricula, fermo restando l'unicità della prova di accesso e delle prove finali.
4. Il titolo di Corso di Dottorato Internazionale è riservato ai Corsi di DDR in convenzione con istituzioni straniere per i quali per tutti i curricula e per tutti gli studenti è previsto il rilascio del titolo congiunto o del doppio titolo.

Art. 17 - Cotutela di tesi

1. La co-tutela di tesi consiste nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Università di Palermo e di un docente di un Ateneo estero, detto Ateneo partecipante. La co-tutela di tesi può essere attivata su proposta del Collegio di docenti ed è regolata da apposita convenzione sottoposta alla approvazione dei organi accademici.
2. La convenzione specifica i termini dell'accordo in conformità alle seguenti condizioni e contenuti:
 - a) l'iscrizione presso l'Università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l'Università partecipante, senza contribuzioni aggiuntive;
 - b) l'Università partecipante mette a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie e, comunque, garantisce i servizi forniti ai propri dottorandi;
 - c) il dottorando svolge la propria attività di ricerca presso le strutture delle due sedi universitarie per periodi approssimativamente equivalenti;
 - d) esame finale con discussione della tesi davanti alla Commissione giudicatrice, nominata dai Rettori delle due Università, composta da rappresentanti scientifici delle due istituzioni in numero pari; deve comprendere almeno 4 membri tra cui i due relatori di tesi;
 - e) le eventuali fonti di finanziamento a sostegno della mobilità del dottorando;
 - f) ognuna delle due istituzioni rilascerà il titolo di Dottore di Ricerca, per la stessa tesi, in seguito ad una relazione favorevole della Commissione giudicatrice; il titolo di dottore di ricerca di cui sopra è completato con la dizione "tesi in co-tutela" con l'Università di _____;
3. I DDR di cui l'Ateneo è sede amministrativa possono accettare, anche in eccesso rispetto al numero massimo di posti disponibili, studenti di DDR esteri per la co-tutela della tesi.

Art. 18 Certificazione aggiuntiva di "Doctor Europaeus"

1. L'Ateneo rilascia la certificazione di "Doctor Europaeus", aggiuntiva al titolo ed al valore nazionale del relativo dottorato, su proposta del Collegio dei Docenti in relazione a singole richieste avanzate da uno o più dottorandi, qualora sussistano le seguenti quattro condizioni:
 - a) giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due professori provenienti da due Università Europee diverse tra loro e da quella in cui viene discussa la tesi;
 - b) appartenenza di almeno un membro della commissione d'esame finale ad una istituzione universitaria di un paese Europeo diverso da quello in cui viene discussa la tesi e dei docenti di cui alla lettera a);
 - c) discussione di una parte della tesi in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

d) esecuzione di parte della ricerca presentata nella tesi durante un soggiorno di almeno 3 mesi anche non continuativo in un paese Europeo diverso da quello in cui è iscritto il candidato.

Verificato il rispetto di tutti i requisiti richiesti, il rilascio della certificazione di Doctor Europaeus avverrà congiuntamente con la consegna del titolo di Dottore di Ricerca.

Art. 19 Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione

1. L'Ateneo può istituire corsi di dottorato, in convenzione con imprese che soddisfano i requisiti stabiliti nel DM ed accertati dal Nucleo, sulla base di convenzioni che prevedono:
 - a) La condivisione dei percorsi formativi con la esplicita indicazione delle attività da svolgersi presso i laboratori e le strutture di ricerca e sviluppo dell'impresa;
 - b) L'impegno da parte dell'impresa ad erogare il finanziamento necessario per 3 borse di studio.
2. L'Ateneo può attivare corsi di dottorato industriale, anche nella forma di curriculum di un Corso di Dottorato, con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.
3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui al comma 2 stabiliscono, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato.
4. L'Ateneo può attivare. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.
5. Per i dottorati di cui ai commi 1, 2 e 4 i regolamenti dei corsi di dottorato possono prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato.

Art. 20 – Visibilità sul web

1. Ogni corso di dottorato deve avere un proprio sito che sia regolarmente aggiornato e accessibile on line sul portale dell'Università degli Studi di Palermo.
2. Deve comunque essere presente l'eventuale articolazione in indirizzi, tesi in corso, calendarizzazione delle attività didattiche e l'elenco dei dottorandi in corso.
3. Responsabile dell'aggiornamento del sito è il Coordinatore del dottorato o suo delegato.

Art. 21 – Entrata in vigore e Norma finale

1. Le norme del presente Regolamento entrano in vigore a partire XXIX ciclo. Il presente regolamento non si applica ai corsi di DDR di cicli antecedenti, che, fino alla loro conclusione saranno gestiti in conformità al Regolamento emanato con DR 2993 del 18.7.2012.

Letto e approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE
Segretario
Dott. Antonio VALENTI

IL RETTORE
Presidente
Prof. Roberto LAGALLA